

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **28/1963** (ECLI:IT:COST:1963:28)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **CASSANDRO**

Camera di Consiglio del **05/03/1963**; Decisione del **05/03/1963**

Deposito del **16/03/1963**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1747**

Atti decisi:

N. 28

ORDINANZA 5 MARZO 1963

Deposito in cancelleria: 16 marzo 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 80 del 23 marzo 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. CASSANDRO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 209 del T.U. delle

leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1962 dal Pretore di Licata nel procedimento civile vertente tra Scicolone Salvatore e l'Esattoria delle imposte di Licata, iscritta al n. 35 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile davanti al Pretore di Licata è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione;

che il Pretore ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata ed ha in conseguenza sospeso il giudizio e trasmesso gli atti a questa Corte;

che davanti alla Corte nessuna delle parti si è costituita, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che con sentenza n. 87 del 3 luglio 1962, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del secondo e terzo comma del ricordato art. 209, in riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione;

che con ordinanza n. 101 del 15 novembre 1962 la Corte ha dichiarato non fondata la questione anche nei confronti della norma contenuta nell'art. 24 della Costituzione;

che non ha fondamento la tesi sostenuta nell'ordinanza che il procedimento esecutivo esattoriale sarebbe in contrasto con la tutela del diritto di proprietà assicurata dall'art. 42 della Costituzione, contrasto che, peraltro, non è stato formalmente dedotto;

che, come la Corte ha già affermato, il procedimento esecutivo esattoriale è un procedimento esecutivo speciale nel quale non è vietato alle parti di far valere in giudizio, sia pure nelle forme peculiari di questo procedimento, le proprie ragioni;

che, pertanto, la decisione deve essere confermata;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento alle norme contenute negli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.